

## ALLEGATO III

## DECISIONE DEL COMITATO MISTO N. 5/73

## relativa ai certificati di circolazione delle merci A.IS.1 e A.W.1 di cui agli allegati V e VI del protocollo n. 3

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità economica europea e la Repubblica di Islanda firmato a Bruxelles il 22 luglio 1972,

visto il protocollo n. 3, relativo alla definizione della nozione di « prodotti originari » ed ai metodi di cooperazione amministrativa (in appresso denominato protocollo n. 3), in particolare l'articolo 28,

considerando che è necessario completare la nota 1 figurante sul recto del modello di certificato di circolazione delle merci A.IS.1 di cui all'allegato V del protocollo n. 3, al fine di permetterne l'utilizzazione nel quadro degli accordi contemplati dall'articolo 2 dello stesso protocollo ;

considerando che è necessario modificare il modello di certificato di circolazione delle merci A.W.1 di cui all'allegato VI del protocollo n. 3, al fine di renderlo identico ai modelli figuranti nell'allegato VI del protocollo n. 3, allegato a ciascuno degli accordi in questione ;

considerando che per ottenere la concordanza delle diverse versioni linguistiche del protocollo n. 3, occorre apportare alcune modifiche alle versioni tedesca ed inglese del modello di certificato di circolazione delle merci A.W.1,

DECIDE:

*Articolo 1*

Per quanto riguarda i modelli di certificato di circolazione delle merci A.IS.1 figuranti nell'allegato V del protocollo n. 3 stampati in Islanda, deve essere completato come segue la nota 1 del recto del modello di certificato :

« o ancora l'Austria, la Finlandia, il Portogallo, la Svezia o la Svizzera ».

*Articolo 2*

1. I termini « Accordo CEE-Islanda » figuranti sul recto (margine superiore) del modello di certificato di circolazione delle merci A.W.1 di cui all'allegato VI del protocollo n. 3 sono soppressi.

2. L'espressione « certificato di circolazione delle merci » figurante nelle lingue in cui l'accordo è redatto, è sostituita dalle diciture qui appresso :

Warenverkehrsbescheinigung

Varecertifikat

Movement certificate

Certificat de circulation des marchandises

Certificato di circolazione delle merci

Certificaat inzake goederenverkeer

Varesertifikat

Tavaratodistus

Flutningskírteini

Certificado de circulação das mercadorias

Varucertifikat

L'ordine delle diciture può essere modificato in modo da porre in testa quella redatta nella lingua del paese che provvede a stampare il certificato.

*Articolo 3*

Nella casella « visto della dogana », che figura sul recto dei modelli di certificati di circolazione delle merci A.IS.1 e A.W.1, è inserita la parola : « data. . . ».

*Articolo 4*

Nella versione in lingua tedesca della dichiarazione dell'esportatore figurante all'allegato VI del protocollo n. 3, la frase :

« Beschreibe den ursprungsbegründenden Vorgang wie folgt: <sup>(3)</sup> »

è sostituita dalla frase seguente :

« Beschreibe den Sachverhalt, auf Grund dessen die Waren die vorgenannten Voraussetzungen erfüllen, wie folgt : <sup>(3)</sup> ».

*Articolo 5*

Nella versione in lingua inglese della dichiarazione dell'esportatore, figurante all'allegato VI del protocollo n. 3, la frase :

« Declares that these goods were obtained in. . . <sup>(1)</sup> »

è sostituita dalla frase seguente :

« Declares that the goods are situated in. . . <sup>(1)</sup> ».

*Articolo 6*

I certificati di circolazione stabiliti in base ai modelli anteriormente in vigore potranno essere utilizzati fino all'esaurimento delle scorte.

Fatto a Bruxelles, addì 8 giugno 1973.

*Per il Comitato misto*

*Il Presidente*

Th. ASGEIRSSON

*I segretari*

O. EGILSSON      M. C. SAUT

---